

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Procedimento per la conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 CCII proposto da :

...), con sede legale in ... Via ... in persona dell'Amministratore Unico ... (C.F. ...), residente in ... Via ... rappresentato e difeso dallo studio legale associato ... per esso dall'Avv. ... ed elettivamente domiciliato presso il predetto studio in ...), giusta procura alle liti depositata unitamente al ricorso;

e con la costituzione dei seguenti creditori:

- ... con sede in ... via ... c.f.: e P. IVA ... registrata al Registro Imprese di Ancona al n. ... - registrata all'Albo Cooperative di Ancona ... in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura alle liti in calce al presente atto, dall'avv. prof. ... del foro di Roma, ... dall'avv. L ... del foro di Roma, ... e dall'avv. ... del Foro di Milano (C.F. ... i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche via fax al n. ... ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: ...

- ... con sede in Roma, viale ... aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (C.F. e P. IVA ...), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa quanto giusta procura generale alle liti rilasciata in data ... ed autenticata nella firma dal Notaio Mario ... (rep. ... registrata ... (all. a) dall'avv. prof. ... del foro di Roma, C.F. ... dall'avv. ... del foro di Roma, ... e dall'avv. ... del Foro di Milano (C.F. ...), i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notifiche via fax al ... ovvero a mezzo PEC all'indirizzo: ...

... in persona del legale rapp.te, p.Iva ... con sede in ... Via ... rappresentata e difesa dagli ... e Giovanni Lanciotti (c.f. ... C) ed elettivamente domiciliata in Fermo, presso il loro studio legale, sito in ... n. ... agli indirizzi di posta ... PEC: ... e

... .it, e a numero fax ... - B ... corrente in Parma, ... n. 166 (Codice Fiscale ... 45), in persona del Presidente e legale rappresentante Cav. Lav. ... elettivamente domiciliata in Parma, S ... presso e nello studio dell'A ... (Codice Fiscale ... - PEC ...), che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti a ministero dott. Giulio Almansi, registrata a Parma il ...



1T Rep. n. ... conferita su supporto cartaceo e trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83, 3° comma, cod.proc.civ.,

\*\*\*\*\*

Il Giudice dott. Sara Marzialetti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 gennaio 2024,  
ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 22/12/2023 ... S.r.l. (...), con sede legale in ... Via ... ha depositato istanza di conferma delle misure protettive, richieste contestualmente all'istanza di ammissione alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi presentata presso la CCIAA competente ex art. 17 D.lgs 14/2019 ed alla nomina dell'esperto ai sensi degli artt.18 e 19 CCII, effettuata in pari data ai sensi dell'articolo 13, comma 6, CCII dalla Commissione Regionale delle Marche.

La ricorrente espone di svolgere attività di *“ produzione di alimenti zootecnici per animali da reddito, in particolare ... nel settore dei suini, pur producendo prodotti anche per avicoli, bovini, ovini e conigli”* e che la stessa produzione *“...viene destinata essenzialmente a due canali di vendita: il primo detto “industriale” si rivolge ad allevamenti industriali intensivi, è caratterizzato da elevati volumi, ma bassa marginalità e tempi lunghi di pagamento; il secondo detto “hobbistico” si rivolge a piccoli allevamenti familiari od amatoriali, è caratterizzato da piccoli volumi, elevata marginalità e pagamenti celeri”*, precisando che il settore industriale ha sempre pesato *“per circa il 70/80% della produzione”* e di avere poi *“negli anni (ed in particolare dal 2009) iniziato un'attività di filiera nel settore suinicolo attraverso una sua azienda controllata al 95% (la Soc. Agr. ...)”*... *L'azienda ha poi esercitato, al di fuori del suo core business anche l'attività di commercializzazione di materie prime per mangimifici ed anche, sporadicamente, di suini”*.

Afferma di versare in uno stato di crisi, inquadrabile nella generale *“...crisi del settore suinicolo con lunghi periodi negli ultimi anni in cui il costo di produzione è stato di fatto superiore al prezzo di vendita (imposto dal mercato)”*, e di essere intenzionata a risolverlo disponendo di un progetto di *“profonda ristrutturazione aziendale”*, nel quale è contemplato il parziale abbandono del settore industriale, in ragione dei tempi lunghi di pagamento e della bassa marginalità che non lo rendono piu' profittevole, a vantaggio dello sviluppo del settore hobbistico, potenziato attraverso la ricerca di nuovi rapporti con distributori di prodotto al livello nazionale, non esclusa la valutazione di collaborazioni internazionali con paesi in via di sviluppo, e di prodotti innovativi per il settore, con collaborazioni con importanti start up del territorio; a livello di filiera, le attività di allevamento e trasformazione della carne delle aziende partecipate verranno cedute in affitto di azienda a società cooperative esterne, con conseguente diminuzione dei volumi, che però saranno caratterizzati da una elevata marginalità, e, parimenti, conseguente riduzione dei costi di struttura, attraverso un forte ridimensionamento del personale, con stimata riduzione dei costi in misura di circa € 320.000 su un totale di circa € 800.000 (ratei ferie compresi, quindi costo lordo), corrispondente ad una riduzione in percentuale pari a circa il 40%, perseguendo detto obiettivo con gli ammortizzatori sociali a disposizione.

Per perseguire tale progetto ha dato pertanto impulso alla procedura della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, formulando istanza di nomina dell'esperto e di misure protettive.

L'istanza di conferma delle misure protettive è stata ritualmente depositata, con il corredo della documentazione prevista dall'art.19 comma 2 CCII, e pubblicata nel Registro dell'impresе unitamente all'accettazione dell'esperto nominato, dott.

Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo *“...ex art. 19, comma 1, D.lgs 14/2019, esaminata e valutata la documentazioni oggi prodotta, ... confermare le misure protettive a tutela del patrimonio aziendale per la salvaguardia della par condicio creditorum così come richieste ex*



*art. 18, comma 1, D.lgs 14/2019, contestualmente all'istanza di ammissione alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi presentata presso la CCIAA competente ex art. 17 D.lgs 14/2019, e quindi nell'interesse dell'intero ceto, per la massima parte pre-aderente al progetto di risanamento, accordando termine massimo di 240 giorni, e comunque entro il perimetro temporalmente assegnato al nominato esperto al fine del buon esito del procedimento di Composizione Negoziata della Crisi."*

L'imprenditore, i creditori costituiti, in epigrafe evidenziati, quelli comparsi, pur in assenza di formale costituzione, e l'esperto sono stati sentiti nell'udienza del 9 gennaio 2024 e nessuno dei creditori si è opposto alla concessione del provvedimento richiesto, pur chiedendo alcuni dei creditori che il termine eventualmente concesso non fosse superiore a giorni 120.

L'esperto in particolare ha richiamato il proprio parere, già depositato e nel quale si è espresso in senso favorevole alla conferma delle misure protettive.

Ciò premesso, osserva quanto segue.

L'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale ai sensi dell'art.18 e 19 CCII deve in primo luogo fornire adeguati riscontri circa la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall'art. 12 CCII.

Nella specie ha documentato i requisiti previsti, trattandosi di impresa commerciale ex art. 2195 c.c. che dai bilanci allegati risulta versare in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, quanto meno definibile in termini di crisi se non di insolvenza.

In ordine alla ragionevole perseguibilità del risanamento, quale obiettivo della composizione negoziata, osserva l'esperto - premettendo che "*... dalle prime verifiche, il quadro informativo fornito dall'imprenditore risulta completo, affidabile e corretto e l'assetto amministrativo della società adeguato*", - che "*...all'esito delle prime consultazioni, è emersa la possibilità concreta di pervenire al risanamento dell'impresa, con l'esistenza di ragionevoli possibilità di superamento dello squilibrio economico finanziario e patrimoniale; eventuali azioni di singoli creditori potenzialmente lesive del patrimonio della ricorrente potrebbero compromettere la par condicio creditorum oltre che il buon esito delle trattative*", ritenendo pertanto le misure protettive richieste "*... idonee ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la risoluzione della crisi d'impresa, non apparendo peraltro sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori.*".

Peraltro il parere dell'esperto è estremamente generico, ma deve ritenersi che tale genericità sia conseguenza del fatto che il piano di risanamento non è stato ancora compiutamente definito e quindi non possono essere accertate le concrete prospettive di risanamento, che al momento in cui ha redatto il parere (4/01/2024) era verosimilmente in attesa di ricevere aggiornamenti sull'avvio delle trattative.

Tuttavia non può non rilevarsi sin d'ora come, - qualora fosse richiesta una proroga del termine concesso e pertanto dopo un apprezzabile periodo dalla nomina dell'esperto, - la compiuta elaborazione e definizione di un piano in seno alla composizione negoziata non possa ritenersi attività rimessa unicamente al debitore e ai suoi professionisti, ma è un compito ascrivibile allo stesso esperto, nel concerto fra debitore e creditori, sulla base del progetto depositato dall'imprenditore; il deposito di un piano definitivo non costituisce infatti onere riconducibile all'impresa che accede a questo strumento, essendo il percorso negoziale finalizzato proprio ad individuare una strategia concreta di possibile risanamento, in esito alla negoziazione condotte sotto le cure dell'esperto; incombe sull'imprenditore l'obbligo di depositare sin dall'inizio della procedura quello che l'art. 17, co. 3, lett. b), CCII, definisce come "*progetto di piano di risanamento*", definizione dalla quale si trae la necessità che lo stesso contempra l'enucleazione, pur sommaria, ma in ogni caso definita e chiara, degli obiettivi ristrutturatori dell'impresa e delle iniziative a tal fine funzionali e, conclusivamente, una impostazione iniziale del tragitto di recupero dell'equilibrio economico finanziario e degli interventi che si intenderà realizzare a tal fine.

L'obbligo previsto dalla norma sembra nella specie, almeno allo stato, sufficientemente assolto, avendo il debitore chiarito programmaticamente, sia pure in termini non dettagliati, le condotte che



intende intraprendere e le risorse finanziarie con cui intende supportarle: pagamento del debito dilazionato in un arco temporale di 10 anni con stralcio – allo stato - da determinarsi, nuova politica industriale, con contenimento dei costi derivante dalla riduzione dei costi di personale e dei costi variabili riferiti alla gestione dell'attività, nell'assenza di iniezioni di nuova finanza a cura dei soci o di finanza esterna.

Pertanto, disponendo l'esperto delle informazioni indispensabili sulle linee guida del piano e su quelle di sviluppo della negoziazione, su tali basi spetterà proprio a detto organo coinvolgere nell'interlocuzione i creditori, supportando l'imprenditore ad elaborare una strategia negoziale efficace ed idonea ad alimentare le trattative coi principali creditori, la cui identificazione – essenzialmente banche e fornitori – è nella specie avvenuta.

D'altronde, deve ritenersi che, proprio sulla base delle informazioni rese gli, l'esperto, pur nel deficit di completezza del piano che caratterizza questa prima fase, ha ritenuto di apprezzare nelle proprie conclusioni del richiesto parere la sussistenza di concrete prospettive di risanamento, anche alla luce dei dati della situazione patrimoniale, economica e finanziaria già acquisita al momento del deposito dello stesso parere.

La circostanza stessa che, secondo le conclusioni dell'esperto, il quadro delle iniziative in gestazione *ex latere debitoris* potrebbe in via di principio consentire il superamento dello squilibrio "economico, finanziario e patrimoniale" che affligge l'impresa, impone all'esperto ex art. 17, co. 5, terzo inciso, CCII, di convocare le parti interessate al fine di sottoporre loro gli elementi di concretezza e le criticità della prospettiva di risanamento, avviando il confronto fra debitore e creditori.

Quanto al provvedimento richiesto, allo stato è evidente che, se da un lato ancora si rappresentano ampi margini di incertezza in ordine alla realizzabilità del progetto per il superamento della situazione di squilibrio in cui versa l'imprenditore, dall'altro. la possibilità di risanamento è certamente dipendente anche dalla praticabilità delle trattative.

La protezione del patrimonio dell'imprenditore, che non vi sono ragioni per non concedere, si pone come funzionale a questo obiettivo, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione di un qualsiasi piano di superamento della crisi. Le misure concesse potranno, in ogni caso, venir meno in ogni momento su istanza dello stesso imprenditore, su richiesta dei creditori o anche su segnalazione dell'esperto (art.19 comma 6 CCII). La durata di 120 giorni richiesta appare proporzionata alle esigenze delle trattative, che di fatto allo stato debbono ritenersi ancora non compiutamente intraprese, anche considerata – allo stato - assenza di pregiudizi particolari a carico dei creditori.

L'effetto di cui all'art. 18, co. 4, CCII, - in forza del quale, in pendenza delle misure protettive, fino alla conclusione del procedimento di composizione negoziata della crisi non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, - deriva in via automatica dalla previsione normativa e non necessita di previsione specifica da parte dell'autorità giudiziaria.

Analogamente con riguardo alla previsione dell'art. 18, co. 5, CCII, per cui tutti i creditori interessati dalle misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o decadenza, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori alla pubblicazione dell'istanza di misure protettive: trattasi di effetti che operano in via automatica e non necessitano di provvedimento da parte del giudice adito.

Parimenti opera *ex lege* la sospensione degli obblighi relativi al capitale e delle cause di scioglimento della società di cui all'art.20 CCII, per cui non sono previsti accertamenti o pronunce dichiarative da parte del Tribunale.

E' altresì disciplinata dall'art.18 comma 1 ultima parte CCII la possibilità per il debitore di effettuare pagamenti, quand'anche la gestione dell'impresa debba conformarsi al perimetro individuato dal successivo art. 21 CCII.

**P.Q.M.**



visti agli artt. 18 e 19 CCII,

**conferma** le misure protettive richieste, e conseguentemente i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

**stabilisce** la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse – nella misura massima di centoventi giorni;

**manda** all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Così deciso in Fermo, l. . .

Il Giudice  
dott. Sara Marzialetti

